

RECaS BARI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Regolamento per l'uso delle risorse informatiche nel data center ReCaS-Bari

15 maggio 2020

Rev. luglio 2020

Rev. agosto 2021

Rev. ottobre 2021

1. PRINCIPI GENERALI

In data 11/02/2021 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, e l'Università di Bari Aldo Moro, UNIBA, è stato stipulato l'Accordo per la gestione del Centro di Bari dell'infrastruttura ReCaS (Accordo di Gestione), sito nel Campus Universitario, Via Orabona 4, 70125 Bari presso il Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari (Centro ReCaS-Bari nel seguito);

In base a tale accordo il Centro ReCaS-Bari gestisce le risorse messe a disposizione da INFN e da UNIBA secondo quanto stabilito dall'art. 4 del succitato Accordo per la gestione del Centro di Bari dell'infrastruttura ReCaS.

Sempre in base a tale accordo, in particolare all'art 3 comma 1, INFN e UNIBA, ciascuno con proprio personale, concorrono al funzionamento del Centro Recas-Bari.

L'Accordo di Gestione recepisce l'Accordo di contitolarità sottoscritto in data 21/2/2020 da INFN e UNIBA ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per la gestione dei dati trattati nell'ambito del Centro ReCaS-Bari.

Con il presente Regolamento il Centro ReCaS-Bari intende salvaguardare la sicurezza del sistema informatico da esso gestito e tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei dati, anche personali, da esso prodotti, raccolti o comunque trattati.

Il presente Regolamento deriva dai regolamenti rispettivamente adottati da INFN e UNIBA e, laddove c'è discordanza, si adegua al più restrittivo dei due. Inoltre, poiché ReCaS-Bari, utilizza i servizi e gli strumenti messi a disposizione del Consortium GARR - Rete italiana dell'Università e della Ricerca,

Norme per l'uso delle risorse informatiche

intende assicurare con il presente Regolamento l'aderenza della propria normativa con quelle che regolano l'uso della rete della Ricerca gestita dal Consortium GARR.

Nel Centro ReCaS-Bari il trattamento dei dati raccolti in relazione all'uso delle risorse di calcolo e dei servizi di rete avviene solo per finalità determinate, esplicite e legittime, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, correttezza e non eccedenza secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I sistemi informativi e i programmi informatici sono pertanto configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e identificativi.

Tutti coloro ai quali è consentito l'accesso alle risorse di calcolo e ai servizi di rete sono tenuti al rispetto delle norme di seguito esposte, che definiscono ed integrano i doveri minimi di condotta previsti dal quadro normativo vigente, oltre comunque a un comportamento ispirato ai principi di correttezza e diligenza.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti coloro cui sia stato consentito l'accesso alle risorse di calcolo ed ai servizi di rete gestiti dal Centro ReCaS-Bari.

3. DEFINIZIONI

Per risorse informatiche "gestite da ReCaS-Bari" si intendono le risorse messe a disposizione da INFN ed UNIBA ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo per il funzionamento del Centro di Bari della infrastruttura ReCaS e descritte nell'Allegato Tecnico e sue successive modificazioni.

Per risorse di calcolo e servizi di rete si intendono:

- elaboratori e analoghi dispositivi elettronici, stampanti e altre periferiche (ad es. scanner e sistemi di storage) in uso presso il Centro ReCaS-Bari;
- apparati e infrastrutture di rete in uso presso il Centro ReCaS-Bari o comunque connessi alla rete del Centro;
- il servizio di connettività alle reti locali e geografiche con esclusione della mera connettività geografica garantita tramite accordi tra Istituzioni e Federazioni (ad es. Eduroam);
- istanze virtuali di calcolatori o apparati di rete;
- software e dati acquistati, prodotti o pubblicati in uso presso il Centro ReCaS-Bari.

Nell'ambito del presente Regolamento le risorse di calcolo ed i servizi di rete possono essere collettivamente definite **risorse informatiche**.

I soggetti che operano nel Centro ReCaS-Bari con le risorse informatiche messe a disposizione da INFN ed UNIBA si distinguono in:

- **Utente:** ogni soggetto che abbia accesso alle risorse di calcolo e ai servizi di rete del Centro ReCaS-Bari, in relazione alle funzioni ed attività che svolge;
- **Referente di gruppo di utenti:** una persona staff di INFN o UNIBA che nell'ambito della propria attività coordina l'attività di un gruppo di utenti e l'uso delle risorse informatiche nell'ambito di un gruppo di ricerca, di un esperimento o di un servizio;
- **Amministratore di servizio:** un utente che abbia un accesso che permetta di istanziare risorse, oppure di aggiungere utenti, oppure di amministrare un servizio;
- **Amministratore di sistema:** figura professionale dedicata alla gestione e alla

manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati, anche personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, le reti locali e gli apparati di sicurezza;

- **Coordinatore ReCaS-Bari:** figura che coordina e supervisiona le attività del Centro. In particolare:
 - presiede il Comitato Paritetico e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
 - adotta gli atti di gestione, sulla base delle decisioni del Comitato Paritetico;
 - sottopone all'Università degli Studi di Bari e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare una relazione annuale sull'attività svolta tramite l'impiego delle risorse del Centro;
 - nomina il Responsabile Tecnico e può nominare un Vice-Coordinatore; questo ultimo può partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto.

4. ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATICHE

Le risorse informatiche gestite dal Centro ReCaS-Bari sono rese disponibili e l'accesso è consentito per il conseguimento delle finalità del Centro:

- fornire di servizi per il calcolo scientifico per le esigenze delle attività di ricerca e dei progetti di interesse comune di INFN ed UNIBA e a supporto delle attività istituzionali di INFN ed UNIBA ed, in particolare, a supporto degli esperimenti ALICE e CMS in svolgimento presso il Laboratorio internazionale CERN al Large Hadron Collider (LHC);
- fornire servizi ICT a supporto delle attività istituzionali di INFN ed UniBa;
- fornire di servizi ICT a supporto delle comunità scientifiche di altre Università ed Enti Pubblici di Ricerca nazionali ed internazionali, sulla base di accordi specifici anche definiti separatamente dalle Parti, ivi incluso, in particolare, il supporto alle attività delle comunità scientifiche di ELIXIR e di Lifewatch;
- fornire di servizi ICT a supporto di partner, pubblici e/o privati, di progetti a cui partecipano INFN e UNIBA anche separatamente;
- mantenere e rafforzare l'integrazione e la collaborazione del Centro con le e-infrastrutture nazionali, europee ed internazionali, in particolare con ICDI, GARR, WLCG ed EGI;
- sviluppare ed implementare nuove tecnologie per il calcolo scientifico ad alte prestazioni per favorire le comunità scientifiche delle Parti;
- promuovere e svolgere attività di divulgazione, didattica e di alta formazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni e dell'analisi dei dati;
- promuovere e svolgere attività di trasferimento tecnologico e conto terzi con soggetti pubblici e privati per favorire l'innovazione a livello territoriale, sia delle Pubbliche Amministrazioni Locali sia delle imprese.

L'accesso alle risorse di calcolo e ai servizi di rete del Centro ReCaS-Bari è consentito, previa identificazione, al personale strutturato (dipendente ed associato) dell'INFN e di UNIBA, nonché a personale non strutturato come collaboratori, ospiti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, laureandi, studenti che svolgono la propria attività con INFN o UNIBA o altri autorizzati, anche in maniera indipendente, da INFN ed UNIBA secondo quanto previsto dall'Accordo di gestione già richiamato e le norme del presente Regolamento. Per il personale non strutturato l'accesso alle risorse è consentito previa approvazione della richiesta da parte del Referente di gruppo di utenti.

L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Coordinatore o da un suo delegato per un periodo temporale

Norme per l'uso delle risorse informatiche

limitato alla durata del rapporto sulla base del quale è consentita l'attività con le risorse informatiche gestite dal Centro ReCaS-Bari.

L'accesso è personale, non può essere condiviso o ceduto ed il relativo utilizzo è consentito a ciascun utente soltanto in conformità alle norme del presente Regolamento.

5. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'USO DELLE RISORSE INFORMATICHE

Gli utenti sono tenuti a servirsi delle risorse informatiche gestite da ReCaS-Bari prestando il proprio contributo affinché ne sia preservata l'integrità e garantito il buon funzionamento.

Sono pertanto vietate:

- attività contrarie alla legge nazionale, comunitaria e internazionale o proibite dai regolamenti e dalle consuetudini d'uso delle reti e dei servizi acceduti;
- attività commerciali, o comunque lucrative, non autorizzate, nonché la trasmissione di materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (spamming) o l'uso delle proprie risorse da parte di terzi per tali attività;
- attività comunque idonee a danneggiare, distruggere, compromettere la sicurezza delle risorse informatiche gestite da ReCaS-Bari o dirette a violare la riservatezza e/o cagionare danno a terzi, ivi inclusa la creazione, trasmissione e conservazione di immagini, dati o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente o che attentino alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza, la religione, le opinioni politiche o la condizione personale o sociale;
- attività comunque non conformi alle finalità del Centro ReCaS-Bari.

6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'USO DELLE RISORSE INFORMATICHE

Al fine di garantire la sicurezza delle risorse di calcolo e dei servizi di rete è vietato:

- connettere risorse di calcolo alla rete locale o ad altri servizi che includono la connettività di rete senza l'autorizzazione del Coordinatore di ReCaS-Bari o di un suo delegato;
- cablare, collegare o modificare apparati di rete senza l'autorizzazione del Coordinatore di ReCaS-Bari o di un suo delegato;
- utilizzare indirizzi di rete e nomi non espressamente assegnati;
- installare sistemi, hardware o software, che consentano accesso alle risorse informatiche senza l'autorizzazione del Coordinatore di ReCaS-Bari o di un suo delegato;
- fornire accesso alle risorse informatiche a soggetti non espressamente autorizzati;
- divulgare informazioni sulla struttura e configurazione delle risorse informatiche, con particolare riferimento a quelle che consentono accesso da remoto;
- accedere senza autorizzazione ai locali del Centro ReCaS-Bari, nonché ai locali ed alle aree riservate alle apparecchiature di rete;
- intraprendere ogni altra azione diretta a degradare le risorse del sistema, impedire ai soggetti autorizzati l'accesso alle risorse, ottenere risorse superiori a quelle autorizzate o accedere alle risorse di calcolo violandone le misure di sicurezza.

Gli **Utenti** inoltre:

- sono tenuti ad agire in conformità alla legge e nel rispetto delle indicazioni del Presente Regolamento in materia di sicurezza, garantendo la riservatezza nel trattamento dei dati personali, anche mediante la puntuale osservanza delle norme dettate dalle Istruzioni per il

Norme per l'uso delle risorse informatiche

trattamento di dati personali del data center ReCaS-Bari;

- nella scelta degli strumenti informatici di cui si servono, devono tenere in opportuna considerazione le indicazioni del Coordinatore del Centro ReCaS-Bari e del personale da lui autorizzato, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche relative alla sicurezza, privilegiando i sistemi e le procedure che offrono i livelli più elevati di protezione;
- sono responsabili del software che installano sui computer loro affidati: procedono ad una loro attenta valutazione preliminare e non installano software privi delle regolari licenze;
- qualora i dati riguardino categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 GDPR, nonché dati rientranti tra quelli disciplinati dall'art. 10 GDPR, gli stessi dovranno garantire l'adozione delle opportune misure di tutela garantite dalla normativa nazionale ed internazionale;
- sono tenuti ad accettare le AUP e il presente Regolamento;
- Sono gli unici responsabili per le informazioni, i dati, i contenuti immessi, trasmessi o comunque trattati nell'uso delle Risorse ed in genere connessi all'uso delle Risorse stesse;
- sono tenuti a proteggere da accessi non autorizzati i dati utilizzati e/o memorizzati nei propri computer e nei sistemi cui hanno accesso;
- valutano attentamente l'affidabilità dei servizi esterni eventualmente utilizzati, ivi inclusi quelli di tipo *cloud*, in termini di sicurezza, conservazione e confidenzialità dei dati;
- sono tenuti a seguire le indicazioni per il salvataggio periodico dei dati e programmi utilizzati;
- A fronte di una richiesta di intervento di manutenzione, sarà cura dell'utente procedere ad effettuare un backup dei dati, poiché l'eventuale cancellazione dei dati stessi, a seguito dell'intervento di manutenzione, non potrà essere in nessun caso addebitata al personale impegnato a ReCaS-Bari incaricato di effettuarla;
- sono tenuti a proteggere il proprio account mediante password che rispettino le norme di sicurezza del Centro ReCaS-Bari e, qualora siano presenti più sistemi di autenticazione, differenti per ogni sistema;
- non devono diffondere né comunicare la propria password, ovvero concedere ad altri l'uso del proprio account;
- se in possesso dei codici di accesso o badge magnetica per l'accesso ai locali del centro ReCaS-Bari, non devono diffondere né comunicare ad altri il proprio codice di accesso, ovvero concedere ad altri l'uso del proprio badge;
- qualora per ragioni di forza maggiore siano costretti a fornire ad altri i propri codici di accesso o il proprio badge, sono tenuti a comunicarlo con tempestività, entro le 24 ore, al coordinatore in modo che i codici di accesso compromessi siano disabilitati;
- sono tenuti a segnalare immediatamente al Coordinatore del Centro ReCaS-Bari incidenti, sospetti abusi e violazioni della sicurezza;
- per i sistemi operativi che lo prevedono, devono utilizzare programmi antivirus aggiornati, avendo cura di sottoporre a scansione antivirus file e programmi scambiati via rete e i supporti rimovibili utilizzati;
- non devono mantenere connessioni remote inutilizzate né abbandonare la postazione di lavoro con connessioni aperte non protette;
- sono tenuti, al termine del rapporto di lavoro con l'INFN o con UNIBA, o la collaborazione con il Centro ReCaS-Bari a trasferire al proprio responsabile, o al Direttore di Struttura o al

soggetto da questo delegato, i file di contenuto inerente all'attività di servizio o della collaborazione e a cancellare in via definitiva eventuali altri file. Entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto, il Centro ReCaS-Bari provvede alla cancellazione dei dati presenti sulle risorse informatiche riferibili all'utente secondo le modalità indicate nel provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 13 ottobre 2008. In caso di impossibilità o impedimento dell'Utente, ovvero laddove lo stesso, prima della cessazione del rapporto, non abbia reso disponibili i file attinenti all'attività di servizio o di collaborazione e non abbia delegato un collega a inoltrarli, il Direttore, o un suo delegato, può accedere alle risorse assegnategli per il periodo necessario a recuperare i dati di interesse. In caso di grave improvvisa indisponibilità o decesso dell'Utente, il Direttore, su richiesta, potrà rendere disponibile agli aventi diritto i file con contenuti personali.

Gli **Utenti** che hanno privilegi di amministratore sui loro sistemi (p.e. laptop, server, macchine virtuali, etc) sono tenuti a prendere visione dei relativi documenti con le Norme d'uso, in attuazione della Circolare AgID 18/04/2017 n. 2/2017, e a seguirne scrupolosamente le indicazioni.

Gli accessi avverranno in conformità con le disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali e in particolare delle "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n 300 del 24 dicembre 2008)".

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 della L. 300/70, i dati raccolti relativi agli accessi ai servizi informatici saranno utilizzati garantendo la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nella tutela di interessi economici e commerciali vivi, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali secondo le specifiche norme nazionali e internazionali vigenti in materia.

7. INDIVIDUAZIONE E COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Gli **Amministratori di Sistema** sono designati su indicazione del Coordinatore del Centro ReCaS-Bari, dal Direttore della Struttura o del Dipartimento di afferenza con apposito atto.

Gli **Amministratori di sistema**, oltre all'osservanza di tutte le disposizioni precedenti, sono tenuti a:

- mantenere i sistemi al livello di sicurezza appropriato al loro uso;
- verificare con regolarità l'integrità dei sistemi;
- controllare e conservare i log di sistema per il tempo necessario a verificare la conservazione degli standard di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Coordinatore di ReCaS-Bari, sospetti abusi e violazioni della sicurezza e partecipare alla loro gestione;
- installare e mantenere aggiornati programmi antivirus per i sistemi operativi che lo prevedono;
- non visionare i dati personali e della corrispondenza di cui dovessero venire a conoscenza e comunque a considerarli strettamente riservati e a non riferire, né duplicare o cedere a persone non autorizzate informazioni sull'esistenza o sul contenuto degli stessi;
- in caso di interventi di manutenzione, impedire, per quanto possibile, l'accesso alle informazioni e ai dati personali presenti nei sistemi amministrati;
- seguire attività formative in materie tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, nonché in tema di protezione dei dati personali e di segretezza della corrispondenza.

7. DISPOSIZIONI PER L'USO DEI SERVIZI ESTERNI

Il trattamento dei dati personali di qualunque tipo o di particolare rilevanza per il Centro ReCaS-Bari può essere effettuato mediante l'uso di servizi esterni, anche di tipo *cloud*, soltanto qualora siano stati preventivamente verificati i rischi e i benefici connessi ai servizi offerti, i limiti nella circolazione e trasferimento dei dati, nonché l'affidabilità del fornitore, la sussistenza di garanzie e cautele per la conservazione, persistenza e confidenzialità dei dati oltre ai profili di responsabilità nel trattamento e previa nomina dei relativi responsabili esterni ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

8. TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI IN RELAZIONE ALL'USO DELLE RISORSE DI CALCOLO E ALL'ACCESSO AI SERVIZI DI RETE

Il Centro ReCaS-Bari, nel rispetto dei principi di libertà e dignità, non consente l'installazione di strumentazioni hardware e software mirate al controllo degli utenti e vieta il trattamento effettuato mediante apparecchiature preordinate al controllo a distanza quali:

- la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di quanto necessario per svolgere il servizio di posta elettronica;
- la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dall'utente;
- la lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o dispositivi analoghi;
- l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

Con riferimento all'accesso alla rete, il personale delegato per le finalità indicate al punto successivo raccoglie le informazioni relative all'associazione tra indirizzo, nome del computer e utente; non registra il contenuto delle connessioni, può raccogliere tuttavia alcune informazioni relative alle transazioni eseguite quali: indirizzi dei nodi, ora di inizio e fine transazione e quantità dei dati trasferiti.

I dati di cui al paragrafo precedente sono conservati per un periodo non superiore a sei mesi e sono utilizzabili dal personale delegato e competente solamente con fini di controllo della sicurezza e per l'ottimizzazione dei sistemi.

Le Strutture in cui sono installati proxy server o altri sistemi di controllo delle sessioni possono conservare i file di log contenenti informazioni relative alle pagine web, interne od esterne, accedute dai nodi locali. Tali informazioni, conservate per un periodo non superiore a sette giorni a cura del personale delegato, sono esaminate o elaborate soltanto ove si ravvisi la necessità di garantire la sicurezza o il buon funzionamento del sistema.

9. RACCOLTA DATI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Si premette innanzitutto che il Centro ReCaS-Bari gestisce un servizio di posta elettronica esclusivamente per il funzionamento del centro. In particolare, non gestisce caselle di posta per gli utenti ma soltanto quelle delle figure previste dall'accordo di gestione (coordinatore, vicecoordinatore, responsabile tecnico), per ricevere le richieste di supporto dagli utenti, e le eventuali richieste riguardanti la gestione dei dati personali da parte degli Interessati.

Per esigenze organizzative connesse al funzionamento, sicurezza e salvaguardia del servizio di posta elettronica, viene registrata la data, ora, indirizzi del mittente e del destinatario dei messaggi di posta, nonché il risultato delle analisi dei software antivirus ed antispam.

Norme per l'uso delle risorse informatiche

I dati registrati utilizzati anche per elaborazioni statistiche, sono conservati per un periodo non superiore a un anno e sono accessibili dal solo personale, appositamente incaricato, del Centro ReCaS-Bari.

Le caselle di posta elettronica saranno disattivate con la chiusura del centro.

10. DATI RACCOLTI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'accesso al Data Center ReCaS-Bari è sottoposto ad un sistema di videosorveglianza. L'uso delle telecamere è finalizzato alla tutela della sicurezza del personale che opera presso il Data Center ReCaS-Bari e dei soggetti che accedono allo stesso, nonché alla protezione dei beni ivi presenti rispetto a possibili azioni illecite. I dati sono trattati ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 par. 1, lettera f del GDPR.

L'impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l'impianto di videosorveglianza sono riservate al titolare del trattamento e/o alle persone da questi formalmente incaricate. I dati sono conservati con l'impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l'integrità degli stessi.

Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 72 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia. Decorso tale termine, le immagini saranno automaticamente cancellate.

11. TRATTAMENTO DATI GENETICI O GENOMICI

Qualora gli utenti utilizzino le risorse ReCaS-Bari per lo storage e il trattamento dei dati genetici, sarà garantito il rispetto delle disposizioni previste nell'ambito del GDPR nonché della normativa nazionale di attuazione, ivi compresi il Provvedimento del Garante che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 in quanto compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice del 13 dicembre 2018.

In particolare ReCaS-Bari garantisce il rispetto delle disposizioni in quanto:

- L'accesso al data Center ReCaS-Bari è assicurato mediante procedure di autenticazione – codici di accesso – personali, quindi il personale è identificabile in qualsiasi momento;
- sono previsti dispositivi di sicurezza quali telecamere di sorveglianza;
- il trasferimento dei dati genetici, per accedere ai servizi è effettuato mediante il ricorso a canali di comunicazione protetti, in particolare ReCaS-Bari utilizza un canale crittografato basato sul protocollo SSH per la trasmissione dei dati.
- gli utenti accedono e possono consultare i dati genetici solo mediante log in con inserimento di User Id e Password;

Gli utenti che accedono alle risorse:

- devono garantire che l'utilizzo dei dati non violi nessun diritto di cui terze parti sono titolari;
- devono garantire l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione dei dati utilizzati ai sensi di quanto disposto dal GDPR;
- devono garantire il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali che permettono di identificare le persone interessate.

12. ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI SISTEMI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la funzionalità, disponibilità, ottimizzazione, sicurezza ed integrità dei sistemi informativi e prevenire utilizzazioni indebite, il Centro ReCaS-Bari adotta misure che consentono la verifica di comportamenti anomali o delle condotte non previste dal presente Regolamento nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza sopra richiamati. A tal fine il Centro ReCaS-Bari può eseguire elaborazioni sui dati registrati dirette ad evidenziare anomalie nel traffico di rete o condotte non consentite dal presente Regolamento.

Nel caso in cui, nonostante l'adozione di accorgimenti tecnici preventivi, si verificano eventi dannosi o rilevino comportamenti anomali o non consentiti, il Centro ReCaS-Bari esegue, previa informazione agli interessati e salvo i casi di necessità ed urgenza, ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie ad interrompere le condotte dannose o non consentite.

Nei casi di reiterazione di comportamenti vietati e già segnalati o di particolare gravità, il Coordinatore del Centro ReCaS-Bari dispone l'adozione di tutte le misure tecniche necessarie, affinché i soggetti preposti al trattamento dei dati relativi all'uso di internet e della posta elettronica svolgano soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza, neppure di propria iniziativa.

13. VIOLAZIONE DELLE NORME

Ogni condotta posta in essere in violazione del presente Regolamento potrà determinare la sospensione dell'accesso alle risorse informatiche e di rete gestite da ReCaS-Bari.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento che cagioni a terzi un danno risarcito da parte di uno dei Titolari potrà determinare, nei confronti del responsabile, l'esercizio del diritto di rivalsa secondo quanto stabilito nell'Accordo di Contitolarità e nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

14. INFORMATIVA

Il presente Regolamento costituisce informativa circa le modalità e finalità del trattamento dei dati personali connessi all'uso delle risorse di calcolo e dei servizi di rete.

Il Centro ReCaS-Bari assicura al presente Regolamento e ai suoi successivi aggiornamenti la più ampia diffusione presso gli utenti mediante pubblicazione nella pagina web del portale www.recas-bari.it, nonché consegnandolo a ciascuno in modalità elettronica, idonea comunque a dimostrare l'avvenuta consegna.

15. CLAUSOLA DI REVISIONE E RINVIO

Il presente Regolamento, approvato dal Comitato Paritetico del centro ReCaS-Bari nella sua riunione del 15 maggio 2020, sarà aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione della tecnologia e della normativa di settore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all'analogo regolamento in vigore presso la propria istituzione.